

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 7 agosto 2024, n. 6

“Disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all’Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado ai sensi dell’articolo 7, comma 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1095 del 31/07/2024 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento delle propine liquidate con sentenza favorevole all’amministrazione regionale ai funzionari titolari di incarichi di elevata qualificazione (di seguito, incarichi di EQ) della Sezione Finanze che svolgono attività di rappresentanza in giudizio della Regione Puglia, quale soggetto attivo di imposta, dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado in attuazione dell’articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e dell’articolo 7, commi 1-bis e 1-ter, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia) come modificata dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) e dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022.
2. Ai sensi del presente regolamento, per propine si intendono le spese di giudizio poste a carico della parte soccombente in esito alle controversie di cui all’articolo 3 e recuperate a seguito di sentenze favorevoli all’amministrazione regionale così come definite al comma 3.
3. Per sentenza favorevole si intende qualsiasi provvedimento giudiziale, comunque denominato, emesso in esito a ricorsi instaurati innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado con il quale, pronunciando o meno nel merito, si definisce la controversia con riconoscimento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione regionale, dichiarando: *a)* il rigetto, in tutto o in parte, delle domande avanzate dalla controparte; *b)* l’accoglimento, in tutto o in parte, delle eccezioni e deduzioni formulate

dall'Amministrazione regionale; c) la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso; d) la cessazione della materia del contendere; e) l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso; f) il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice adito.

4. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. h), ultimo alinea, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, le propine di cui al presente regolamento sono compensi connessi agli effetti applicativi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Ne consegue che le risorse relative a tali compensi entrano nella parte variabile del Fondo delle risorse decentrate della Regione Puglia, la cui quantificazione ai sensi dell'art. 79 comma 6 del medesimo CCNL deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, che ad esse si applica.

Art. 2

Attribuzione delle propine

1. Le propine, riscosse mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o direttamente versate dalla parte soccombente, sono imputate allo specifico capitolo di entrata del bilancio regionale E3062305 a cui sono collegati i capitoli di spesa U0003800 relativo ai compensi, U0003801 relativo ai contributi sociali effettivi a carico dell'ente e U0003802 relativo all'IRAP, ai fini della successiva liquidazione e pagamento ai funzionari titolari di incarichi di EQ della Sezione Finanze secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Il riconoscimento delle propine ai funzionari titolari di incarichi di EQ che si costituiscono in rappresentanza dell'Ente, al netto del contributo unificato che resta acquisito al bilancio regionale, è comprensivo di oneri previdenziali e IRAP a carico dell'Ente e, previo adeguamento del Fondo Risorse Decentrate, viene di regola liquidato con cadenza annuale a seguito di specifica rendicontazione resa da ciascun funzionario titolare di incarico di EQ officiato del giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

3. Il dirigente della Sezione Finanze, sulla base delle riscossioni accertate, assevera la rendicontazione presentata da ciascun funzionario titolare di incarico di EQ e liquida le somme effettivamente spettanti con determinazione trasmessa alla Sezione Personale che provvede alla conseguente erogazione in busta paga, congiuntamente alla retribuzione di risultato, applicando le vigenti disposizioni di legge in materia di oneri riflessi e di IRAP.

4. Le propine sono riconosciute in modo che quanto erogato al singolo funzionario titolare di incarico di EQ non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche.

5. In conseguenza del riconoscimento delle propine ai funzionari titolari di EQ la retribuzione di risultato ai medesimi spettante è ridotta nella misura prevista dalla disciplina regionale vigente.

Art. 3

Oggetto e assegnazione dei ricorsi tributari

1. Ai fini del presente regolamento appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi dell'Amministrazione regionale, in qualità di soggetto attivo di imposta, relativi ai tributi gestiti direttamente dalla Sezione Finanze.

2. I giudizi introdotti dai ricorsi avverso gli atti impositivi di cui al comma 1 sono officiati, *ratione materiae*, dal funzionario della Sezione Finanze titolare di incarico di EQ per la gestione del relativo tributo e munito di specifica delega per rappresentare in giudizio l'amministrazione regionale.

3. Nel caso di voluminosità del contenzioso tributario riferito ad una o più entrate fiscali, il dirigente del Servizio competente o suo delegato può disporre l'assegnazione, anche congiunta, dei relativi ricorsi, oltre che al funzionario titolare della EQ inerente lo specifico tributo, ad uno o più funzionari titolari di incarico di EQ muniti della specifica delega alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione regionale.

4. Fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, i ricorsi di cui al comma 3 sono assegnati ai singoli funzionari secondo l'ordine cronologico di arrivo, tenendo conto della specializzazione professionale di ciascuno, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e di genere nonché, anche disgiuntamente, dei seguenti criteri:

a) assegnazione delle funzioni disposta mediante attribuzione di incarico di EQ e/o specifica determinazione dirigenziale da parte del dirigente di Servizio;

b) numero di assegnazioni ricomprese nelle schede degli obiettivi della performance individuale annuale attribuite al singolo funzionario titolare di incarico di EQ da parte del dirigente di Sezione e/o di Servizio;

c) comprovata esperienza acquisita nell'ambito delle eccezioni di rito e merito rispetto ai singoli atti difensivi da parte del funzionario titolare di incarico di EQ.

Art. 4

Rendicontazione delle propine

1. Le propine effettivamente riscosse secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono riconosciute a seguito di specifica rendicontazione annuale redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di attestazione secondo l'allegato modello A, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dal funzionario titolare di EQ costituitosi in giudizio, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento. Sulla base della rendicontazione presentata, il dirigente di Sezione adotta gli atti di impegno, liquidazione e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, subordinatamente all'esito positivo della valutazione di cui al comma 7.

2. L'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ente può essere svolta disgiuntamente da due funzionari titolari di incarichi di EQ della Sezione Finanze i quali, in relazione alle specifiche attività da ciascuno espletate, indicano nella rendicontazione di cui al comma 1 la misura delle propine loro spettanti.

3. Le propine riscosse e quantificate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sono riconosciute esclusivamente in favore dei funzionari titolari di incarichi di EQ nella misura di seguito riportata:

a) attività di rappresentanza in giudizio svolta interamente da un unico funzionario incaricato: 100 per cento;

b) attività di rappresentanza in giudizio svolta disgiuntamente da due funzionari incaricati: 50 per cento per ciascun funzionario incaricato.

4. Qualora l'attività di rappresentanza in giudizio sia stata svolta, in tutto o in parte, da un funzionario titolare di incarico di EQ che, al momento della definizione del giudizio, risulti cessato dal servizio o presti servizio presso altre strutture dell'Ente o altre amministrazioni, le propine riscosse spettanti allo stesso sono riconosciute in suo favore nella misura di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui l'attività di rappresentanza in giudizio sia stata completata da altro funzionario titolare di incarico di EQ diverso da quello che ha iniziato il ricorso, le propine riscosse sono riconosciute secondo le modalità di seguito riportate:

a) nella misura del 50 per cento al funzionario titolare di incarico di EQ cessato dal servizio o che presti servizio presso altre strutture regionali o di altre amministrazioni;

b) nella misura del restante 50 per cento al funzionario titolare di incarico di EQ che ha completato l'iter di rappresentanza in giudizio dell'Ente fino alla definizione del giudizio ed alla riscossione delle relative spese.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, ai fini del riconoscimento delle propine, il funzionario, prima della cessazione del servizio presso la Sezione Finanze, predispone e deposita presso il Servizio di appartenenza l'elenco riepilogativo dei ricorsi trattati, compilato secondo l'allegato modello B, indicando i giudizi ancora

pendenti e quelli definiti per i quali non si è ancora conclusa la fase di riscossione. L'assolvimento di tale obbligo costituisce adempimento essenziale della prestazione richiesta al funzionario delegato e pertanto è condizione per il riconoscimento in suo favore delle relative propine.

7. La liquidazione delle propine è disposta dal dirigente della Sezione Finanze previa valutazione da parte del dirigente del Servizio competente del rendimento individuale del funzionario nell'esercizio del potere di rappresentanza processuale delegatogli, sulla base della diligenza, della tempestività e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento che ha definito il giudizio tributario cui ineriscono le propine richieste. In particolare, si terrà conto: a) dell'eventuale mancato rispetto dei termini processuali che abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale; b) dell'eventuale assenza ingiustificata ad udienze da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale. In tali casi il dirigente della Sezione Finanze, sentito il dirigente del Servizio interessato, disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al funzionario in relazione allo specifico ricorso tributario trattato. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, le propine spettanti in relazione ai ricorsi nella trattazione dei quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità saranno ridotte in misura progressiva del 20%, del 40%, dell'80%, fino alla totale eliminazione, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di bilancio per l'Ente. Nel compiere la valutazione del rendimento individuale sulla base della condotta processuale, il dirigente della Sezione Finanze dovrà comunque tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun funzionario delegato avendo particolare riguardo al numero dei ricorsi trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del provvedimento giurisdizionale il Dirigente della Sezione Finanze rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti al funzionario titolare di EQ. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano ritenuti sufficienti, il Dirigente opera la decurtazione del compenso nelle percentuali suindicate.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 7 agosto 2024

EMILIANO



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO A

Rendicontazione propine

Il/La sottoscritto/ain servizio presso la Sezione Finanze, Servizio Tributi.....titolare di incarico di elevata qualificazione "....."

Visto il d.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, recante il, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.L.vo n° 165/2001;

Visto il Codice di Comportamento della Regione Puglia, approvato con DGR n° 1423/2014;

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, disposte dall'articolo 76 del d.P.R. n° 445/2000;

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni che per l'anno ha maturato il diritto alla corresponsione delle propine effettivamente incassate per euro..... come risultante dal seguente prospetto di liquidazione:

Ricorrente	C.F. / p.IVA	Commissione Tributaria	Numero Iscrizione a ruolo R.G.	Sentenza n°	Data deposito sentenza	Propine liquidate in sentenza (a)	CUT (b)	Propine nette (a-b)	Propine incassate nell'anno (c/comp + c/residui) Allegare certificazione contabile (c)	Percentuale spettante (d)	Reversale di incasso Prot.	Propine da corrispondere (cXd)

Si dichiara che il presente allegato A è redatto in conformità al regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado.

Si dichiara, altresì, che per i contenziosi sopra elencati non si sono verificate situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualunque natura di cui all' art. 6, comma 2, del Codice di comportamento della Regione Puglia.

Bari, data

IL FUNZIONARIO EQ

VISTO, SI APPROVA

IL DIRIGENTE



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO B

Elenco riepilogativo giudizi pendenti

Il/La sottoscritto/ain servizio fino al presso la Sezione Finanze, Servizio Tributi.....titolare di incarico di elevata qualificazione denominata “.....”

Visto il d.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, recante il, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.L.vo n° 165/2001;

Visto il Codice di Comportamento della Regione Puglia, approvato con DGR n° 1423/2014;

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, disposte dall’art. 76 del d.P.R. n° 445/2000;

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di aver svolto, in tutto o in parte, l’attività difensionale relativa ai contenziosi riportati nel prospetto seguente che, alla data di cessazione del proprio servizio presso la Sezione Finanze, risultano ancora non definiti o per i quali non si è conclusa l’attività di riscossione:

Ricorrente	C.F. / p.IVA	Commissione Tributaria	Numero Iscrizione a ruolo R.G.	Stato di avanzamento contenzioso	Importo parziale già riscosso (A)	Reversale di incasso relativo ad (A) Prot.

Si dichiara che il presente allegato B è redatto in conformità al regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all’Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado.

Si dichiara altresì che per i contenziosi sopra elencati non si sono verificate situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualunque natura di cui all’ art. 6, comma 2, del Codice di comportamento della Regione Puglia e che per gli stessi non è stata già avanzata alcuna richiesta di liquidazione delle propine.

Bari, data

IL FUNZIONARIO EQ

VISTO, SI APPROVA

IL DIRIGENTE